
AUTORIZZAZIONE D'IMMISSIONE DEI VEICOLI SUL MERCATO



Roma, 17 luglio 2019

Agenda

A. CONTESTO NORMATIVO

**B. PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE D'IMMISSIONE
DI UN VEICOLO SUL MERCATO : Dlgs 14 maggio 2019 n. 57**

**C. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/545 del 4 aprile
2018**

A. CONTESTO NORMATIVO

A. CONTESTO NORMATIVO

Direttiva (UE) 2016/797

(Artt. 21 e 24)

Direttiva interoperabilità che disciplina:

- Autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato
- Autorizzazione del tipo di veicoli

Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57

(Artt. 21 e 24)

Recepimento nazionale della Direttiva interoperabilità.

Disciplina a livello nazionale il rilascio, da parte della NSA italiana, di:

- Autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato
- Autorizzazione del tipo di veicoli

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545

(ERA guidelines for practical arrangement for va
ERA-PRG-005/02-361 V1.0

Catalogue of examples - Examples for the PA VA process
ERA-PRG-005/02-374 v1.0)

Regolamento che stabilisce le modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della Direttiva (UE) 2016/797.

Le linee guida ed il catalogo di esempi forniscono chiarimenti nel dettaglio relativamente ai vari casi di autorizzazione

Linee guida ANSF n. 1/2019


(emanazione per immediata applicazione
- in corso consultazione pubblica)

- disciplina aspetti non coperti a livello europeo (p.e. prove in linea)
- Indicazioni di dettaglio su aspetti nazionali da rispettare (integrazione domanda presentata in OSS, tariffe, oneri, etc.)
- disciplina autorizzazione di messa in servizio dei veicoli fuori dal campo di applicazione della Direttiva (UE) 2016/797

B. PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE D'IMMISSIONE DI UN VEICOLO SUL MERCATO

B. PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE D'IMMISSIONE DI UN VEICOLO SUL MERCATO Dlgs 14 maggio 2019 n.57

Ruoli & Responsabilità



B. PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE D'IMMISSIONE DI UN VEICOLO SUL MERCATO Dlgs 14 maggio 2019 n. 57

AREA D'USO DI UN VEICOLO



- Una o più reti «*omogenee dal punto di vista tecnologico*» all'interno di uno stato membro o più stati membri in cui un veicolo può essere utilizzato
- L'area d'uso si caratterizza secondo le caratteristiche del veicolo che percorre tale insieme di reti, in riferimento sia alla compatibilità con l'infrastruttura e con le regole di condotta
- L'area d'uso italiana è suddivisa in 12 sotto-aree d'uso che afferiscono agli 12 gestori dell'infrastruttura del sistema ferroviario nazionale


L'AREA D'USO
È SPECIFICATA DAL
RICHIEDENTE
NELLA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE

DIPENDE DALLA COMPATIBILITÀ
TECNICA DEL VEICOLO CON LA RETE


SONO DEFINIBILI DIVERSE AREE D'USO
PREDETERMINABILI A LIVELLO DI MINIME UNITÀ
OMOGENEE ANALIZZANDO LE RETI ESISTENTI E I
SOTTOSISTEMI

B. PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE D'IMMISSIONE DI UN VEICOLO MERCATO Dlgs 14 maggio 2019 n. 57

L'autorizzazione di immissione di un veicolo sul mercato rilasciata dall'Ente autorizzatore equivale, al tempo stesso e su richiesta del richiedente, all'autorizzazione del tipo di veicolo per la stessa area d'uso.



**AUTORIZZAZIONE DEL TIPO DI VEICOLI
art. 24 DIR. 2016/797 (art. 24 D.Lgs. 57/2019)**



**AUTORIZZAZIONE D'IMMISSIONE DEL VEICOLO
SUL MERCATO art. 21 DIR. 2016/797
(art. 21 D.Lgs. 57/2019)**

**AUTORIZZAZIONE DI CONFORMITA' AD UN TIPO
AUTORIZZATO
art. 25 DIR. 2016/797
(art. 25 D.Lgs. 57/2019)**

B. PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE D'IMMISSIONE DI UN VEICOLO SUL MERCATO Dlgs 14 maggio 2019 n. 57

Nella domanda di autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato, sia quando l'ente autorizzatore è ERA o l'Autorità nazionale preposta alla sicurezza, il richiedente **specifica l'area d'uso** con allegato il **fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo**, nel quale sono contenute le prove documentali relative (art 21 comma 2):

- a) **all'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili** di cui è composto il veicolo a norma, sulla base della dichiarazione «CE» di verifica;
 - b) **alla compatibilità tecnica dei sottosistemi** di cui alla lettera a) all'interno del veicolo, accertata in base alle pertinenti STI, e ove necessario, alle norme nazionali;
 - c) **all'integrazione in condizioni di sicurezza dei sottosistemi** di cui alla lettera a) all'interno del veicolo, accertata in base alle pertinenti STI, e ove necessario, alle norme nazionali ed ai metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798;
 - d) **alla compatibilità tecnica del veicolo con la rete nell'area d'uso**, accertata in base alle pertinenti STI, e, ove necessario, alle norme nazionali, ai registri dell'infrastruttura ed al metodo comune di sicurezza sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798
-

B. PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE D'IMMISSIONE DI UN VEICOLO SUL MERCATO Dlgs 14 maggio 2019 n. 57

Quando è necessario acquisire prove della compatibilità tecnica di cui alle lettere b) e d) di cui sopra, **l'Autorità nazionale preposta alla sicurezza rilascia un'autorizzazione temporanea** al richiedente per l'impiego del veicolo per verifiche pratiche sulla rete.

Il gestore dell'infrastruttura interessata, consultato il richiedente, si **adopera affinché' le prove siano effettuate entro tre mesi** dalla ricezione della domanda. Se del caso, ANSF adotta le misure necessarie affinché' le prove siano effettuate.

B. PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE D'IMMISSIONEDI UN VEICOLO SUL MERCATO Dlgs 14 maggio 2019 n. 57

Se l'area d'uso è limitata ad una o più reti all'interno del solo territorio italiano, l'Agenzia nazionale può rilasciare, sotto la propria responsabilità e su istanza del richiedente, l'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo verificando gli elementi di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

L'autorizzazione rilasciata dall'Autorità nazionale preposta alla sicurezza è valida, anche senza estensione dell'area d'uso, per i veicoli che viaggiano verso le stazioni situate negli Stati membri confinanti con della rete similari, quando tali stazioni sono prossime alla frontiera, a seguito di consultazione delle competenti autorità nazionali preposte alla sicurezza.

C. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/545 del 4 aprile 2018

Per completare la documentazione richiesta per l'autorizzazione e quindi soddisfare i punti a), b), c), d) dell'art. 21 comma 2 del Dlgs 57/2019 è necessario applicare la **«fissazione dei requisiti»** (Art. 13 Reg. 2018/545):

- processo di determinazione, assegnazione, attuazione e convalida di requisiti effettuato dal richiedente, al fine di **garantire che siano rispettate le prescrizioni pertinenti dell'Unione e nazionali**. La fissazione dei requisiti può essere integrata nei processi di sviluppo del prodotto.

C. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/545 del 4 aprile 2018: casi di autorizzazione

Individuazione dell'autorizzazione pertinente (Art. 14, comma 1, Reg. 2018/545):

- a) prima autorizzazione;
- b) rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicolo;
- c) estensione dell'area d'uso;
- d) nuova autorizzazione;
- e) autorizzazione in conformità al tipo;

Possibili combinazioni contemporanee: a)+e) e d)+c)

Le autorizzazioni di tipo possono comprendere anche le **varianti** e le **versioni** del tipo di veicolo.

C. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2018/545 del 4 aprile 2018: concetto di titolare dell'autorizzazione

- Il regolamento introduce la figura **del detentore dell'autorizzazione** che è la persona fisica o giuridica che ha presentato domanda ed ha ottenuto l'autorizzazione del tipo di veicolo.
- Per le autorizzazioni del tipo di veicolo a norma dei casi c) e d) il richiedente, se è **il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo**, decide se l'autorizzazione avrà come conseguenza la creazione di:
 - a) un nuovo tipo di veicolo; o
 - b) una nuova variante del tipo di veicolo nell'ambito del tipo già esistente su cui si basa.
- Se il richiedente **non è il detentore dell'autorizzazione** del tipo, l'autorizzazione deve avere come conseguenza **la creazione di un nuovo tipo**.

C. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2018/545 del 4 aprile 2018: modifiche del tipo di veicolo (1/2)

La **modifica ad un tipo di veicolo autorizzato** è classificata secondo i seguenti criteri:

- a) **una modifica che non si discosta** dalla documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi, le iniziali dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi e **l'autorizzazione del tipo di veicolo restano valide e invariate**;
- b) **una modifica che si discosta** dalla documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi **ma non ha ripercussioni sulle caratteristiche essenziali di progettazione** del tipo di veicolo e **che non richiede una nuova autorizzazione** sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797;

C. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2018/545 del 4 aprile 2018: modifiche al tipo di veicolo (2/2)

- c) una modifica delle caratteristiche essenziali di progettazione del tipo di veicolo che **non richiede una nuova autorizzazione**, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797;
- d) una modifica che **richiede una nuova autorizzazione**, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797.

C. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2018/545 del 4 aprile 2018: criteri per la valutazione del rilascio di una autorizzazioni a seguito di modifiche

- A. Le caratteristiche essenziali di progettazione (BDC)** sono state definiti nell'ambito della revisione della STI loc&pass e CCS
- B. In caso di rinnovo o ristrutturazione** di un veicolo esistente già provvisto di autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato, è necessario richiedere una nuova autorizzazione se:
- I. i valori dei parametri sono modificati al di fuori della gamma dei valori accettabili ;
 - II. il livello di sicurezza globale del veicolo interessato risente dei lavori previsti;
 - III. è richiesta dalle STI pertinenti.

C. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2018/545 del 4 aprile 2018

Quando una modifica rientra nel punto b) o c), la documentazione tecnica allegata alle dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi viene aggiornata e **il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo** trasmette le informazioni pertinenti su richiesta dell'ente autorizzatore e/o delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per il settore di impiego.

Se una modifica rientra nel punto c), **il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo** crea **una nuova versione del tipo di veicolo** o della variante del tipo di veicolo e trasmette le informazioni pertinenti all'ente autorizzatore.

L'ente autorizzatore inserisce nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati la nuova versione del tipo di veicolo o della variante del tipo di veicolo.

.

C. **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2018/545 del 4 aprile 2018: concetto di entità che gestisce le modifiche**

L'entità che gestisce la modifica può essere il detentore dell'autorizzazione di tipo, il possessore o l'entità da loro incaricata.

Nel caso l'ente che gestisce la modifica **non è il detentore** dell'autorizzazione del tipo di veicolo e **se le modifiche effettuate al tipo di veicolo esistente sono classificate in base ai punti b), c) o d)** del paragrafo 1, si applica quanto segue:

- a) viene creato un **nuovo tipo di veicolo**;
- b) l'ente che gestisce la modifica **diventa il richiedente**; e
- c) la domanda di autorizzazione del nuovo **tipo di veicolo può essere basata sul tipo di veicolo già esistente** e il richiedente può scegliere il caso di nuova autorizzazione.

C. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2018/545 del 4 aprile 2018: responsabilità del detentore dell'autorizzazione di tipo

Considerata la possibilità per il detentore dell'autorizzazione di tipo di gestire le modifiche in autonomia assume primaria importanza il mantenimento del fascicolo tecnico allegato all'autorizzazione.

La norma, pertanto, responsabilizza il detentore dell'autorizzazione del tipo di veicolo prevedendo che egli gestisca la configurazione del tipo di veicolo e del relativo fascicolo allegato all'autorizzazione.

Grazie per l'attenzione

Pasquale Saienni

Settore Autorizzazioni e Certificazioni

Email: pasquale.saienni@ansf.gov.it